

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 123-9030

Crediti deteriorati maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." – Indicazioni operative.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." sottoscritta da Regione Piemonte e da Finpiemonte s.p.a. in data 2 aprile 2010 sulla base dello schema approvato con DGR n. 2-13588 del 22.03.2010;

vista la nota prot. n. 19/05015 in data 20 febbraio 2019, pervenuta da Finpiemonte s.p.a. e avente ad oggetto "Trasmissione bilanci consuntivi dei Fondi", con la quale la suddetta società ha trasmesso alla Regione Piemonte n. 193 bilanci consuntivi inerenti la gestione finanziaria dei fondi al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata Convenzione Quadro;

vista la nota prot n. 19/07984 in data 15 marzo 2019, pervenuta da Finpiemonte s.p.a. e avente ad oggetto "Trasmissione bilanci consuntivi dei Fondi – Integrazione", con la quale la suddetta società ha proceduto all'integrazione delle informazioni trasmesse con la precedente nota prot. n. 19/05015;

dato atto che dalla suddetta integrazione si evince la sussistenza di rilevanti sofferenze relativamente alla citata gestione finanziaria dei fondi, derivanti da criticità nelle procedure di recupero presso i rispettivi beneficiari di somme concesse e successivamente oggetto di revoca;

considerato che tramite apposita nota prot. n. 18893/A11000 in data 5 aprile 2019, la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio ha richiesto a Finpiemonte s.p.a. di segnalare quali azioni si intendessero mettere in atto al fine di conseguire un celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze;

posto che con nota prot n. 19/11804 in data 11 aprile 2019, Finpiemonte s.p.a. ha comunicato di aver già esperito le ordinarie azioni di recupero del credito e di aver già avviato un'attività preliminare di valutazione della qualità del portafoglio dei crediti deteriorati, nell'ottica di un'eventuale cessione *pro soluto* dello stesso, tramite apposita procedura di gara, ad operatori di mercato specializzati nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti;

premesso che Finpiemonte s.p.a. possiede la titolarità giuridica per procedere all'eventuale cessione *pro soluto* sopra citata, in ragione dell'effettiva titolarità dei suddetti crediti;

dato atto che, pur non essendo Finpiemonte s.p.a. ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., i crediti deteriorati detenuti presso la medesima società sono maturati nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla citata "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." e sono quindi riconducibili per analogia a crediti detenuti da amministrazioni pubbliche;

dato atto altresì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 143 del 27 febbraio 2019 ha inserito la Regione Piemonte nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, in ragione degli affidamenti *in house* a Finpiemonte s.p.a.

che, pertanto, si configura a pieno titolo come amministrazione pubblica qualora operi in forza di un affidamento diretto da parte della Regione Piemonte;

visto l'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, laddove prevede che *“le amministrazioni pubbliche (...), dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte di terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere (...) alla cessione dei relativi crediti (...) a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”*;

considerata l'orientamento favorevole della Corte dei Conti, come riscontrabile nella Deliberazione n. 40/2016/PAR della Sezione di Controllo per la Basilicata, circa la possibilità per un'amministrazione pubblica di ricorrere alla cessione, a titolo oneroso ed esclusivamente nella modalità *pro soluto*, di crediti sofferenti al fine di realizzare con rapidità entrate altrimenti di dubbia ed onerosa esigibilità;

ritenuto pertanto opportuno autorizzare Finpiemonte s.p.a. ad attivare, anche in analogia con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del citato Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'apposita procedura di gara rivolta ad operatori di mercato specializzati nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti, finalizzata alla cessione *pro soluto* del portafoglio dei crediti deteriorati maturato nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla citata *“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”*, al fine di conseguire un celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze finanziarie;

considerato inoltre opportuno autorizzare Finpiemonte s.p.a. a svolgere le seguenti attività propedeutiche allo svolgimento della suddetta procedura di gara:

- predisporre un'apposita banca dati (*data room*) contenente tutte le informazioni inerenti le n. 3.846 posizioni creditorie in sofferenza, posto che l'assenza di tale banca dati potrebbe inficiare negativamente l'esito della procedura di gara per la cessione *pro soluto* del portafoglio dei crediti deteriorati
- procedere ad una *due diligence* preventiva volta a valutare le previsioni di recupero sulla base di un approfondito campione significativo del portafoglio, anche al fine di definire uno o più prezzi di cessione e di modulare, sulla scorta delle informazioni ottenute, le adeguate garanzie contrattuali;

considerata la necessità, come peraltro richiesto da Finpiemonte s.p.a. tramite la nota prot. n. 19/12476 in data 18 aprile 2019, di prevedere la possibilità di riconoscere a Finpiemonte s.p.a. un rimborso degli oneri sostenuti a fronte dell'avvenuta cessione del portafoglio dei crediti deteriorati di cui sopra, commisurato nella misura massima di *Euro 1.250.000,00* (oneri fiscali esclusi) in considerazione dell'ammontare complessivo dei crediti deteriorati, stimabile in Euro 121.007.465,41 con riferimento alla data del 31.12.2018, ripartito su n. 3.846 posizioni;

dato atto che il suddetto rimborso sarà riferito agli effettivi oneri derivanti dalle attività prospettate da Finpiemonte s.p.a. di seguito riepilogate:

- predisposizione di un'apposita banca dati (*data room*) contenente tutte le informazioni inerenti le n. 3.846 posizioni creditorie in sofferenza;

- predisposizione di una *due diligence* preventiva volta a valutare le previsioni di recupero sulla base di un approfondito campione significativo del portafoglio;
- predisposizione ed effettuazione della procedura di gara, nonché successiva eventuale aggiudicazione e stipulazione del contratto di cessione *pro-soluto* del citato portafoglio dei crediti deteriorati;

dato atto che le suddette attività sono riconducibili nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 della citata "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.";

rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri al bilancio regionale in quanto le posizioni creditorie in sofferenza non sono state oggetto di accertamento da parte di Regione Piemonte ed in considerazione che il rimborso previsto in favore di Finpiemonte s.p.a. troverà copertura nell'ambito degli stessi introiti derivanti dalla cessione *pro soluto*;

ritenuta la necessità di stabilire, a salvaguardia della neutralità dell'operazione per il bilancio regionale, che le somme previste dal presente provvedimento quale rimborso in favore di Finpiemonte s.p.a. non saranno dovute per l'eventuale quota superiore agli introiti derivanti dalla cessione *pro soluto*;

dato atto che la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio procederà alla registrazione contabile degli oneri collegati al rimborso di cui sopra a fronte di presentazione da parte di Finpiemonte s.p.a. di apposito preventivo inerente gli oneri derivanti dalle attività autorizzate con il presente provvedimento, nel rispetto dell'importo massimo predetto di *Euro 1.250.000,00* (oneri fiscali esclusi);

ritenuto necessario autorizzare la suddetta Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio a procedere alla liquidazione del suddetto rimborso solamente a seguito dell'avvenuta cessione *pro soluto* e della presentazione di apposita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti da parte di Finpiemonte s.p.a.;

considerata la necessità che Finpiemonte s.p.a. trasmetta alla Regione Piemonte apposita nota di accettazione di quanto previsto nel presente provvedimento in seguito ad avvenuta notifica dello stesso da effettuarsi a cura della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

ritenuta la necessità di incaricare la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di farsi carico di raccordarsi con Finpiemonte s.p.a. al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute pertinenti in merito alla definizione, allo svolgimento ed all'esito dell'operazione di cessione *pro soluto* del credito autorizzata dalla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di autorizzare Finpiemonte s.p.a. ad attivare, in analogia con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del citato Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'apposita procedura di gara rivolta ad operatori di mercato specializzati nella gestione, recupero e valorizzazione dei crediti, finalizzata alla cessione *pro soluto* del portafoglio dei crediti deteriorati maturato nell'ambito della gestione finanziaria dei fondi regolati dalla citata "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.", al fine di conseguire un

celere e cospicuo riassorbimento delle suddette sofferenze finanziarie derivanti da criticità nelle procedure di recupero presso i rispettivi beneficiari di somme concesse e successivamente oggetto di revoca;

di autorizzare Finpiemonte s.p.a. a svolgere le seguenti attività propedeutiche allo svolgimento della suddetta procedura di gara:

- predisposizione di un'apposita banca dati (*data room*) contenente tutte le informazioni inerenti le n. 3.846 posizioni creditorie in sofferenza, posto che l'assenza di tale banca dati potrebbe inficiare negativamente l'esito della procedura di gara per la cessione *pro soluto* del portafoglio dei crediti deteriorati;
- predisposizione di una *due diligence* preventiva volta a valutare le previsioni di recupero sulla base di un approfondito campione significativo del portafoglio, anche al fine di definire uno o più prezzi di cessione e di modulare, sulla scorta delle informazioni ottenute, le adeguate garanzie contrattuali;

di prevedere la possibilità di un rimborso degli oneri sostenuti in favore di Finpiemonte s.p.a. a fronte dell'avvenuta cessione del portafoglio dei crediti deteriorati di cui sopra, commisurato nella misura massima di *Euro 1.250.000,00* (oneri fiscali esclusi) in considerazione dell'ammontare complessivo dei crediti deteriorati, stimabile in *Euro 121.007.465,41* con riferimento alla data del 31.12.2018, ripartito su n. 3.846 posizioni;

di stabilire, a salvaguardia della neutralità dell'operazione per il bilancio regionale, che le somme previste dal presente provvedimento quale rimborso in favore di Finpiemonte s.p.a. non saranno dovute per l'eventuale quota superiore agli introiti derivanti dalla cessione *pro soluto*;

di dare atto che la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio procederà alla registrazione contabile degli oneri collegati al rimborso di cui sopra a fronte di presentazione da parte di Finpiemonte s.p.a. di apposito preventivo inerente gli oneri derivanti dalle attività autorizzate con il presente provvedimento;

di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio a procedere alla liquidazione del suddetto rimborso solamente a seguito dell'avvenuta cessione *pro soluto* e della presentazione di apposita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti da parte di Finpiemonte s.p.a.;

di richiedere a Finpiemonte s.p.a. di trasmettere alla Regione Piemonte apposita nota di accettazione di quanto previsto nel presente provvedimento in seguito ad avvenuta notifica dello stesso da effettuarsi a cura della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

di incaricare la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di farsi carico di raccordarsi con Finpiemonte s.p.a. al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute pertinenti in merito alla definizione, allo svolgimento ed all'esito dell'operazione di cessione *pro soluto* del credito autorizzata dalla presente deliberazione.

di dare atto, sulla base di quanto riportato in premessa, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale n. 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)